

Rep. n. 288



ATTI PUBBLICI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

V E N E Z I A

ATTO AGGIUNTIVO

alla Convenzione rep. 7191 stipulata in data 4.10.1991 tra il Magistrato alle Acque ed il Consorzio Venezia Nuova per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni, sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

*Montini*

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1992 (mille novecentonovantadue), il giorno 16 (sedici) del mese di aprile in Venezia, in una sala del Magistrato alle Acque - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, dinanzi a me, rag. Gabriele Regini, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato a ricevere i contratti, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti con me d'accordo rinunciato, giusta facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della

**UFFICIO REGISTRO — VENEZIA**  
Serie Atti Pubblici

Reg. il 18/09/92 al N. 2699  
Esatte lire 103.000 (centotremila).

IL CASSIERE  
*[Signature]*

IL DIRETTORE  
1° D. Venezia  
*[Signature]*  
D. S. G. Riccio




vigente legge notarile in data 15.2.1913, n. 89.

PREMESSO

- che è stata stipulata in data 4.10.1991 la Convenzione rep. 7191 avente ad oggetto la disciplina della concessione affidata al Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione dell'insieme degli interventi indicati dall'art. 3, lett. a)-c)-d)-l), della L. 798/84 ricompresi nel Piano Generale degli Interventi approvato dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo di cui all'art. 4 della medesima L. 798/84 nella seduta del 19.6.1991;

- che la richiamata Convenzione ha previsto, altresì, che il suddetto Piano Generale sarà eseguito per lotti funzionali -eventualmente suddivisibili in stralci- in ragione dei finanziamenti via via disponibili;

- che con la medesima Convenzione rep. 7191 il Magistrato alle Acque ha affidato al Consorzio Venezia Nuova la realizzazione del 1° lotto funzionale per un importo di lire 5.000.000.000.= (cinquemiliardi) e consistente nella esecuzione della "progettazione esecutiva e realizzazione della 1° fase delle opere di difesa del litorale



del Cavallino";

- che la Delegazione Regionale per il Veneto della Corte dei conti ha formulato talune osservazioni al D.P. n. 11154 del 10.12.1991 approvativo della richiamata Convenzione rep. 7191;

- che le parti intendono, sia per corrispondere alle osservazioni formulate dalla Delegazione Regionale della Corte dei conti che per dare esplicita definizione alle volontà espresse nella Convenzione rep. 7191, apportare talune integrazioni all'atto convenzionale stipulato nonchè ritrascrivere integralmente il testo del medesimo al fine di consentire una più facile lettura delle disposizioni negoziali aventi portata generale ovvero riferite al solo 1° lotto di interventi;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto, tenendo presente anche i disposti delle leggi n. 142/90 e n. 241/90.

Si sono a tale fine presentanti davanti a me, rag. Gabriele Regini, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato a ricevere i contratti:

DA UNA PARTE

il dott. Salvatore Di Girolamo, in rappresentanza dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici

E DALL'ALTRA

il dott. Luigi Zanda, nato [REDACTED] il [REDACTED] 1942, domiciliato per la carica in Venezia, San Marco 2803, sede del Consorzio Venezia Nuova, delegato dal Consorzio Concessionario a firmare in nome e per conto dello stesso il presente atto, giusta delibera del 24.7.1986 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me datane alle parti. Costituiscono parte integrante del presente atto anche l'Atto Costitutivo e lo Statuto del Consorzio Venezia Nuova, con le successive modificazioni, che si allegano al presente atto sotto la lettera "B". Tutto ciò premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante sulla base dei documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente conosciute, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto.

**ART. 2**

Le parti, al fine di chiarire la reciproca volontà espressa nella Convenzione rep. 7191 con riferimen-



to al corrispettivo riconosciuto dal Magistrato alle Acque al Consorzio Venezia Nuova a compenso degli oneri propri della funzione di Concessionario, ritengono necessario che all'articolo che regola la "liquidazione della spesa" sia aggiunto, dopo il 2° comma, il seguente capoverso:

"Qualora, nel corso del rapporto concessorio e nell'ambito delle attività volte alla salvaguardia di Venezia, dovessero essere introdotte specifiche norme di legge in grado di incidere sul corrispettivo di cui al precedente punto e), le parti procederanno ad adeguare l'aliquota percentuale da riconoscere al compenso degli oneri propri della funzione di Concessionario."

#### ART. 3

Le parti, al fine di dare maggiore chiarezza all'atto convenzionale sottoscritto, ritengono necessario riportare integralmente il testo modificando la disposizione degli articoli al fine di consentire la più agevole individuazione delle norme a contenuto generale, riferite alla disciplina dell'intera concessione, e delle disposizioni a contenuto particolare riferite alla realizzazione del 1° lotto funzionale degli interventi.

Si trascrive, pertanto, il medesimo testo

convenuto, sistemato nel senso di cui al comma che precede ed integrato con il capoverso di cui all'art. 2 del presente atto.

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione che il Magistrato alle Acque, d'ora in poi per brevità denominato "Concedente", avvalendosi della facoltà concessa dal comma 3 dell'art. 3 della L. 29.11.1984 n. 798, ha affidato in forma unitaria, ai sensi e per gli effetti della L. 24.06.1929 n. 1137, al Consorzio Venezia Nuova, denominato per brevità "Concessionario", ha per oggetto la realizzazione degli interventi consistenti in "studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa -con interventi localizzati- delle "insulae" dei centri storici ed a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle 'acque alte' eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità contenute nel

voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 209 del 27.05.1982", di cui alla lett. a) dall'art. 3 della L. 798/84; la realizzazione degli interventi consistenti in "marginamenti lagunari", "opere portuali e marittime a difesa dei litorali" nonchè in "studi sulla laguna con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla L. 16.4.1973 n. 171 e compatibili con il traffico mercantile nonchè alla apertura delle valli da pesca", espressamente indicati dall'art. 3 lett. a)-c)-d)-1) della L. 798/84.

**ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina della concessione che il Ministero dei Lavori Pubblici ha affidato al Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione dell'insieme degli "interventi" indicati dall'art. 3 lett. a)-c)-d)-1) della L. 798/84 di cui all'art. 1.


L'esecuzione delle attività di studio, progettazione, sperimentazione ed esecuzione delle opere di cui al comma precedente (gli "interventi") avrà luogo sulla base del Piano Generale degli Interven-

ti, all. sub "C1" alla presente Convenzione. Gli "interventi" saranno realizzati dal Concessionario per lotti funzionali -eventualmente suddivisibili per stralci- in ragione dei finanziamenti che saranno via via disponibili.

Per il completamento e la realizzazione degli "interventi" compresi nel Piano Generale ed oggetto dei singoli lotti funzionali (ovvero stralci) che verranno via via individuati, ovvero per l'esecuzione degli ulteriori "interventi" che dovessero rendersi necessari in ragione di specifiche esigenze operative, saranno stipulati con il Concessionario appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione che individueranno, alla stregua delle norme di cui ai successivi articoli, le modalità, la durata ed il corrispettivo per l'attuazione dei lotti funzionali di intervento.

Il Concessionario non avrà nulla a pretendere nè potrà avanzare pretese alla stipula degli ulteriori atti, o comunque al proseguimento dell'opera, qualora non dovessero essere stanziati finanziamenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Le parti danno atto che le norme di cui alla presente Convenzione costituiscono la puntuale





disciplina dell'intero rapporto concessorio sino al completamento degli "interventi" salvo che intervengano legittime cause estintive del rapporto concessorio stesso. Pertanto, gli atti aggiuntivi di cui al precedente comma saranno redatti in conformità alla regolamentazione fissata dalla presente Convenzione.

Le parti danno atto che il Piano Generale degli Interventi prevede il completamento degli stessi entro l'anno 2000.

Presupposti del rispetto di tale previsione sono:

- a) la regolare tempestiva erogazione dei finanziamenti al Concessionario, secondo le indicazioni espressamente contenute nel Piano Generale degli Interventi;
- b) l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per la realizzazione degli "interventi" senza ritardi rispetto ai tempi medi espressamente indicati dal Piano Generale degli Interventi.

Il Concessionario, nel caso in cui i presupposti di cui al precedente comma subiscano variazioni rispetto a quanto indicato dal Piano Generale degli Interventi, adeguerà su indicazione del Concedente tale Piano tenendo conto dei nuovi termini di

esecuzione degli "interventi", senza che ciò possa generare oneri e responsabilità a carico suo o del Concedente.

Al fine di garantire il rispetto del termine per il completamento degli "interventi", le parti convengono quanto segue:

- a) il Concedente potrà, qualora ne ricorrano le condizioni, effettuare la consegna degli "interventi" al Concessionario sotto riserva di legge secondo quanto previsto dall'art. 337 della L. 2248/1865, attuando le procedure indicate nel successivo art. 10 per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Concessionario;
- b) il Concessionario comunicherà tempestivamente al Concedente ogni ritardo che si verifichi nell'espletamento, da parte delle competenti Autorità od Enti, delle necessarie procedure amministrative, rispetto ai tempi medi previsti nel Piano Generale degli Interventi, ed il Concedente promuoverà tutte le iniziative idonee per il superamento di tali ritardi, anche informando il Comitato Interministeriale ex art. 4 L. 798/84 ed utilizzando, per quanto utile possibile, i disposti di cui alla L. 241/1990.

**ART. 3 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE**


E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto od in parte, a terzi le opere oggetto della presente concessione.

Il Concessionario procederà all'esecuzione delle opere direttamente ovvero tramite le Imprese consorziate anche tra loro associate ai sensi dell'art. 20 e seguenti della L. 584/77 e successive modificazioni, salvo la facoltà di richiedere subaffidamenti per opere specialistiche.

Resta ferma in ogni caso la piena ed esclusiva responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente per la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni.

E' ammissibile l'affidamento in regime di appalto di attività aventi carattere specialistico ad Imprese estranee al Consorzio. In tal caso gli adempimenti previsti dalla L. 55/90 saranno effettuati direttamente dal Concessionario, così come disposto dall'art. 7 della citata L. 55/90.

Nel caso di affidamento in regime di subappalto di lavorazioni attinenti l'esecuzione delle opere avviate dalle Imprese consorziate, l'autorizzazione di cui all'art. 18 della citata L. 55/90 verrà rilasciata dal Concedente ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge.

for  


Il Concedente rimarrà estraneo a tutte le obbligazioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali fornitori, appaltatori, subappaltatori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario ed i detti soggetti senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

L'Amministrazione Concedente rimarrà estranea alle obbligazioni del Concessionario nei confronti di fornitori e terzi in genere.

Tuttavia, la responsabilità del Concessionario si estenderà al Concedente tutte le volte che quest'ultimo, per sue omissioni o inadempienze, determini le condizioni affinché il Concessionario debba rispondere per danni o quant'altro oltre i limiti degli impegni contrattuali assunti; oppure quando il Concessionario, su disposizione del Concedente e per far fronte a "interventi" urgenti e indilazionabili, assuma impegni e sostenga costi, ancorchè al momento di detta assunzione di impegni e dei conseguenti oneri da parte del Concessionario, non venga indicata da parte del Concedente la copertura finanziaria relativa.

**ART. 4 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**



### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario si impegna a provvedere, nel corso dell'espletamento delle attività volte alla realizzazione degli "interventi" compresi nel Piano Generale degli Interventi all. sub "C1" e pertanto anche in occasione dell'espletamento delle attività finalizzate agli "interventi" individuati nel Piano Operativo all. sub "C2", a quanto occorre per l'attuazione dei singoli progetti esecutivi delle opere ed in particolare:

- a) ad eseguire le progettazioni nonchè le verifiche conseguenti alle sperimentazioni ed agli studi effettuati, avvalendosi anche di progettisti esterni ferma restando la responsabilità del Concessionario;
- b) ad ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi e tutto quanto occorra e rientri nella competenza di Enti locali, di Enti pubblici e privati, di Amministrazioni e di Organi statali per l'approvazione ed agibilità delle opere nonchè a predisporre e definire gli eventuali spostamenti ed interruzione dei pubblici servizi.

Nessuna responsabilità competerà al Concessionario nel caso di ritardi nel rilascio

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page. There is a large, stylized signature that appears to be 'F. ...' and another signature below it, possibly 'P. ...'. There are also some vertical lines and smaller marks.

di autorizzazioni, pareri obbligatori, concessioni edilizie o certificati di conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 616/77, da parte delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni e di ogni altro Ente sottoposto a tutela statale, regionale e sub-regionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della progettazione ed esecuzione delle opere oggetto della presente Convenzione;

c) ad eseguire le opere in conformità alla progettazione approvata nei termini fissati in sede di approvazione di ciascun progetto esecutivo, salva l'ipotesi di consegna degli interventi sotto riserva di legge;

d) a svolgere la direzione dei lavori, l'assistenza e la contabilità degli stessi, anche nella fase di collaudo;

e) a dare immediata comunicazione al Concedente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione e sull'andamento dei lavori;

f) ad osservare alla stregua di appaltatore, e a far osservare qualora committente nell'esecuzione delle opere, le disposizioni della L. 20.03.1865 n. 2248 all. F, nonchè del Capitolato



Generale di Appalto dei Lavori dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 1063 e tutte le altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche in quanto applicabili, con particolare riguardo al Regolamento 350/1895 e successive modificazioni;

g) a rispettare le disposizioni che potranno essere date dal Concedente per la corretta elaborazione delle progettazioni, la conduzione delle sperimentazioni e per la buona esecuzione dei lavori;

h) ad assicurare che in qualsiasi momento sia consentito l'accesso al cantiere ed alle zone dei lavori agli incaricati del Concedente ed ai preposti alla sorveglianza, i quali avranno la facoltà di assistere all'esecuzione dei lavori ed effettuare controlli, secondo quanto prescritto dal successivo art. 6;

i) a procedere alle eventuali occupazioni di urgenza ed alle pratiche espropriative per le aree occorrenti per la esecuzione del Piano Generale degli Interventi e dei singoli "interventi".

#### **ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario sarà inoltre obbligato:

a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzione obbligatoria;


b) ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L., ivi compresi gli eventuali accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui avrà attuazione la concessione, utilizzando in via prevalente risorse economiche e sociali locali.

I predetti contratti e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

c) ad adottare e far adottare nella realizzazione degli interventi i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e per evitare i danni a beni pubblici e privati, nonchè ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d) a far fronte a tutte le spese, ad ogni risarcimento di danni a terzi, nonchè ad ogni altro conseguente onere non espressamente posti a ca-





rico del Concedente dalla presente Convenzione.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del Concedente per quanto previsto nel presente articolo nonchè per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare per qualsiasi causa al Concessionario ed ai propri dipendenti nella realizzazione dei singoli "interventi";

e) ad assicurare la disponibilità di due natanti con motore, adeguati alla navigazione in laguna o in mare per consentire le visite nelle zone di intervento;

f) ad assicurare la possibilità di effettuare sopralluoghi nelle zone di intervento utilizzando un elicottero di adeguate caratteristiche per almeno n. 4 ore/mese per la durata della Convenzione.

#### ART. 6 - VIGILANZA

I modi, le forme, i tempi e l'esecuzione delle attività e delle opere comprese nell'affidamento si svolgeranno sotto la diretta sorveglianza degli Uffici all'uopo incaricati dal Magistrato alle Acque.

A tali Uffici sono rimesse altresì le funzioni che il Regolamento 350/1895 attribuisce all'Ingegnere Capo ed all'Ispettore del Compartimento, ivi

compresi i compiti di controllo sull'attività della Direzione Lavori del Concessionario.

Funzionari degli Uffici incaricati della vigilanza avranno la facoltà di visionare i lavori, di effettuare controlli, misurazioni, constatazioni, accertamenti vari anche sui documenti di cantiere e quanto altro a tal fine necessario, operando nel rispetto delle esigenze del Concessionario ed in modo da evitare, salvo caso di comprovata gravità, ritardi od interruzioni nell'attività.

Ai predetti incaricati sarà assicurata da parte del Concessionario ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'espletamento del relativo incarico.


Il Concessionario dovrà inoltre fornire al Concedente tutti i chiarimenti tecnici necessari, nonché i verbali relativi alle prove di carico sulle fondazioni e sulle strutture, quelli relativi alle prove sugli impianti ed i certificati delle prove eseguite presso laboratori autorizzati e prescritte dalla legge sui principali manufatti e materiali, provvedendo inoltre ad inviare agli Uffici predetti rapporti trimestrali sull'attività svolta.

#### **ART. 7 - ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATIVO**

Al Servizio Informativo è demandato il compito di raccogliere, elaborare, classificare e vagliare

tutte le informazioni relative all'ambiente fisico della laguna ed alle attività che si svolgono nel comprensorio, cooperando eventualmente anche con gli altri Enti operanti nel territorio nell'ambito di un quadro conoscitivo generale così da servire alla futura gestione delle opere di regolazione e come supporto informativo al Magistrato alle Acque. Pertanto, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Piano Generale degli Interventi all. sub "C1" ed in coerenza con le attività già svolte nell'ambito delle precedenti Convenzioni, il Concessionario dovrà provvedere allo sviluppo dell'attività del Servizio Informativo allo scopo di costituire una banca dei dati del territorio lagunare.

Il sistema informativo, le strutture, le risorse hardware e software, i sistemi per le procedure informatizzate ed il materiale di studio raccolto dal Servizio Informativo restano di proprietà dell'Amministrazione concedente. Il Concedente Magistrato alle Acque si riserva di richiedere al Concessionario di rimettere copia della documentazione, con specifico riferimento ai dati mareografici, topografici ed idrografici in genere comunque rilevati, all'Ufficio Idrografico presso

Handwritten signature and stamp on the right side of the page. The signature is written vertically and appears to be 'M. R.'. To its right is a vertical stamp or official mark.

la Presidenza del Consiglio.

Il Concessionario prende atto che il Servizio di cui al presente articolo dovrà concorrere, unitamente al sistema informativo della Regione del Veneto (S.I.R.V.), alla realizzazione di un sistema informativo unitario in grado di garantire la corretta gestione del territorio anche in previsione della attuazione delle disposizioni di cui alla L. 183/89.

Il Concessionario prende inoltre atto che per procedere alla definizione del Sistema Informativo unitario verrà concluso un apposito accordo di programma tra Magistrato alle Acque - Regione del Veneto alla stregua di quanto previsto nelle premesse del presente atto; peraltro, sino al perfezionamento del richiamato accordo di programma, lo sviluppo delle attività del Servizio Informativo di cui al presente articolo dovrà procedere in modo che la banca dati da esso realizzata sia integrabile con quella del Servizio Informativo della Regione del Veneto (S.I.R.V.) così da evitare duplicazioni, contraddizioni e lacune ed assicurando, altresì, la necessaria interfacciabilità.

**ART. 8 - LIQUIDAZIONE DI SPESA**



Agli effetti della liquidazione della spesa le parti stabiliscono che, per la realizzazione delle attività comprese nel Piano Generale degli Interventi e per quelle specificatamente individuate nel Piano Operativo e pertanto oggetto del presente atto, il rapporto è regolato come segue:

a) per l'esecuzione degli studi, delle sperimentazioni e delle opere di qualsivoglia natura, l'importo da corrispondere al Concessionario sarà determinato sulla base dei prezzi unitari di cui al successivo art. 9 con il sistema a misura, per quanto attiene le forniture e le opere, ed a forfait per gli studi e sperimentazioni, in ragione dei preventivi analitici di spesa riportati nei progetti e nei disciplinari esecutivi di intervento approvati dal Concedente.


In alcuni casi particolari sarà, peraltro, possibile procedere al pagamento delle prestazioni mediante l'utilizzo di liste settimanali;

b) tutti gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per conto del Concedente per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, diritti, tasse ed imposte, in dipendenza delle

funzioni ad esso demandate ai sensi dei precedenti articoli e comunque dal medesimo Concedente preventivamente autorizzate, saranno integralmente rimborsati al Concessionario su presentazione di idonea documentazione giustificativa comprovante le spese sostenute. La preventiva autorizzazione del Concedente non è peraltro necessaria per quelle spese determinate con atti di Autorità Pubbliche ai sensi di legge; restano escluse le spese compensate con la percentuale di cui alla successiva lett. e);

c) le progettazioni preliminari di massima, di massima ed esecutive nonchè la contabilizzazione, assistenza e direzione lavori, saranno compensate da parte del Concedente sulla base delle aliquote calcolate applicando la Tariffa Professionale vigente, tenendo anche conto della specificità delle opere da progettare riportate nel Piano Generale degli Interventi all. sub "C1" e, conseguenzialmente, nel Piano Operativo all. sub "C2".

Eventuali modifiche progettuali imposte dal Concedente prima dell'approvazione dei singoli progetti esecutivi non costituiscono motivo per la corresponsione di compensi aggiuntivi.

Handwritten signature and stamp on the right side of the page. The signature is written vertically and appears to be 'M. P.'. Below it is a circular stamp with some illegible text inside.

Verranno invece compensate, secondo le indicazioni contenute nella Tariffa Professionale, le varianti ai progetti esecutivi elaborate in corso d'opera per fatti non dipendenti dal Concessionario;

d) per l'esecuzione delle attività del Servizio Informativo l'importo da corrispondere al Concessionario sarà determinato analiticamente, a misura ovvero a forfait, sulla base dei singoli progetti e perizie esecutive approvate dal Concedente;

e) gli oneri ulteriori propri della funzione del Concessionario, ivi incluse le spese di assistenza giuridica ed amministrativa presso Enti, Amministrazioni e Concessionari, collaudi, spese generali ecc., saranno compensati con quota percentuale pari al 12% da calcolarsi sui corrispettivi consuntivi delle prestazioni di cui alle precedenti lett. a) e d), ivi compresi i compensi revisionali; sull'ammontare delle spese di cui alla precedente lett. b) saranno corrisposti, in caso di ritardo nel rimborso al Concessionario oltre il termine di 60 giorni, gli interessi legali; nessun compenso percentuale verrà corrisposto sui corrispettivi


di cui alla precedente lett. c).

Il Concessionario dà specificatamente atto di ritenere congrui, anche agli effetti della regolamentazione futura del rapporto concessorio, i parametri individuati al precedente punto c) per quanto attiene il corrispettivo relativo alle attività di progettazione e direzione lavori ed al precedente punto e) per quanto attiene il compenso per gli oneri connessi alla funzione di Concessionario.

Qualora, nel corso del rapporto concessorio e nell'ambito delle attività volte alla salvaguardia di Venezia, dovessero essere introdotte specifiche norme di legge in grado di incidere sul corrispettivo di cui al precedente punto e), le parti procederanno ad adeguare l'aliquota percentuale da riconoscere al compenso degli oneri propri della funzione di Concessionario.

Per i danni di forza maggiore il Concessionario seguirà la procedura prevista dall'art. 24 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 1063, previa opportune verifiche e controlli da parte del Concedente.

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'attività necessaria per la realizzazione degli



"interventi" di cui al Piano Operativo all. sub "C2" e degli altri compresi nel Piano Generale degli Interventi all. sub "C1" che verranno via via affidati al Concessionario saranno effettuati presso la Tesoreria Provinciale di Venezia a favore della Banca Nazionale del Lavoro -Filiale di Venezia- delegata dal Concessionario, e saranno resi esigibili con quietanza dello stesso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia e che così si intendono ben fatti per cui l'Amministrazione pagante resta esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

Resta inteso che in qualunque caso in cui l'incaricato di riscuotere e rilasciare valida quietanza in nome e per conto del Concessionario decada o cessa dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'Atto Costitutivo del Consorzio e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, il Consorzio stesso deve darne tempestiva notizia all'Amministrazione Concedente, in difetto di che questa non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti all'incaricato decaduto dall'incarico.

**ART. 9 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI**

**E REVISIONE PREZZI**

I prezzi unitari relativi ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere ed i prezzi elementari relativi agli studi e sperimentazioni, comprese nel Piano Generale degli Interventi e nel Piano Operativo, saranno desunti dall'Elenco Prezzi di cui all'art. 16. Per quanto attiene gli interventi che costituiranno l'oggetto delle convenzioni attuative, le parti danno espressamente atto che, in occasione dell'istruttoria dei singoli progetti, saranno compiute indagini e comparazioni al fine di determinare la corrispondenza dei prezzi unitari a quelli correnti nella località di intervento.

I prezzi unitari saranno, in base all'analisi effettuata in sede di istruttoria dei singoli progetti secondo quanto previsto al precedente comma, opportunamente integrati ed aggiornati alla data della presentazione di ogni progetto esecutivo.

Ai fini di tale aggiornamento il Concessionario adotterà il sistema analitico. Per eventuali nuovi prezzi non contemplati nell'Elenco Prezzi predetto si renderà applicabile la disciplina prevista dagli artt. 21 e 22 del Regolamento di cui al R.D. 350/1895.

I prezzi dei singoli "interventi" aggiornati a

norma del precedente comma saranno soggetti a revisione calcolata secondo le modalità delle disposizioni di legge vigenti in materia di opere pubbliche di competenza dello Stato.

Ai fini dell'applicazione di dette norme, resta convenuto quanto segue:

- a) durante il corso dei lavori la revisione dei prezzi sarà calcolata in base al relativo programma di esecuzione del singolo intervento, previsto dall'art. 1 della L. 741/81;
- b) per le quote percentuali di incidenza si adotteranno, per le opere, le tabelle approvate con D.M. 11.12.1978 e, per gli studi e per le attività del Servizio Informativo, quelle definite dal Concessionario nei disciplinari dei singoli studi e nelle perizie relative all'attività del Servizio Informativo approvate dal Concedente;
- c) la decorrenza revisionale sarà fissata dalla data di missione del decreto di approvazione di ogni singolo progetto e disciplinare esecutivo cui le opere e gli studi si riferiscono, a norma del D.L.C.P.S. 6.12.1947 n. 1501 e successive modificazioni.

**ART. 10 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**


Con riferimento all'attuazione del Programma Generale degli Interventi, ed in particolare della realizzazione degli "interventi" compresi nel Piano Operativo ed anche nella ipotesi di consegna sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 337 della L. 2248/1865, i corrispettivi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 8 lett. a) e d) saranno liquidati dall'Amministrazione a titolo di acconto, nel corso dei lavori, mediante erogazione delle somme risultanti dagli stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei Lavori e vistati dal Concessionario, trasmessi al predetto Ufficio addetto alla vigilanza, con scadenza trimestrale sulla base dei certificati di pagamento.

Terminati i lavori si farà luogo all'emissione di un ulteriore certificato di acconto, qualunque sia il tempo trascorso dall'emissione del precedente e qualunque ne sia l'importo.

In base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori e presentata dal Concessionario al Magistrato alle Acque, si darà infine luogo alla emissione dell'ultimo certificato.

Sulle somme di cui sopra saranno praticate le ri-

Handwritten signature and stamp on the right side of the page. The signature is written vertically and appears to be 'D. ...'. Below it is a circular stamp with some illegible text inside.



tenute a garanzia di legge che saranno svincolate con le modalità ed alle condizioni delle leggi vigenti.

Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 8 lett. b) saranno rimborsati entro 60 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario medesimo, della documentazione giustificativa.

Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi dell'art. 8 lett. c) saranno contabilizzati con le seguenti modalità:

- 1) per quanto riguarda la quota attinente l'attività di progettazione dei singoli "interventi", nel primo stato di avanzamento successivo all'approvazione delle singole fasi progettuali;
- 2) per quanto riguarda la contabilizzazione, assistenza e direzione lavori, a rate trimestrali proporzionali all'entità dell'avanzamento dei singoli "interventi" contestualmente all'emissione dei predetti certificati;
- 3) per l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Informativo il corrispettivo verrà erogato a rate trimestrali sulla base delle risultanze degli stati di avanzamento, redatti

dal Direttore dei Lavori in funzione delle perizie di spesa preventivamente approvate.

La percentuale fissata per gli oneri del Concessionario a norma del precedente art. 8 lett.

e) sarà corrisposta contestualmente a tutti i pagamenti in relazione ai quali dovrà essere applicata.

Si conviene che in ipotesi di ritardo nei pagamenti da parte del Concedente nei termini previsti dal presente articolo matureranno a favore del Concessionario interessi moratori calcolati in base a quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

#### ART. 11 - VARIANTI

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di introdurre, in qualsiasi momento, nel corso dello sviluppo delle attività volte alla realizzazione del Piano Generale degli Interventi e pertanto del Piano Operativo, varianti qualitative e/o quantitative che riterrà opportune e con i limiti, modalità e compensi di cui agli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale 16.07.1962 n. 1063. In tal caso il Concessionario non avrà diritto ad ulteriori compensi salvo il pagamento, sulla base

dei prezzi in elenco e/o di equivalenti nuovi prezzi, delle opere eventualmente già eseguite, delle forniture già approvvigionate o impegnate o da modificare e dei lavori necessari per l'attuazione delle varianti richieste.

#### ART. 12 - PROROGHE E PENALI

Non saranno ammesse proroghe ai termini di volta in volta stabiliti nel Capitolato Speciale Lavori di ogni singolo intervento, salvo per i casi di forza maggiore o per eventi assolutamente indipendenti dalla volontà del Concessionario e che siano riconosciuti tali dal Concedente.

Le eventuali proroghe potranno essere concesse su domanda del Concessionario da presentarsi debitamente motivata prima della scadenza del termine.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'ultimazione di ogni singolo intervento, il Concessionario sarà tenuto a pagare una penale nella misura dello 0,5 per mille dell'importo dei lavori dell'intervento stesso al netto degli oneri aggiuntivi per la progettazione, direzione, assistenza e contabilità lavori ed oneri del Concessionario.

#### ART. 13 - SOSPENSIONE, REVOCA E RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la presente concessione qualora emerga che i risultati conseguiti nella progettazione, sperimentazione ed esecuzione delle opere siano manifestamente insoddisfacenti rispetto alle somme erogate ed al perseguimento delle finalità oggetto della L. 798/84, oltre che dalla presente Convenzione.

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere la presente Convenzione in qualunque momento.

In tal caso il Concedente, con riguardo ai lavori di cui al successivo art. 16 oggetto del Piano Operativo all. sub "C2", dovrà versare al Concessionario il corrispettivo dei lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo dei lavori ancora da eseguire ai sensi dell'art. 345 della L. 2248/1865 (all. F), limitatamente al singolo atto approvato.

Il Concessionario non avrà nulla a pretendere, fermo il disposto di cui all'art. 30 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 1063/1962, in caso di sospensione della esecuzione degli "interventi".

**ART. 14 - RIFERIMENTO A NORME GENERALI**



Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile in materia di contratti per quanto applicabili nonchè alle disposizioni della L. 2248/1865 (all. F) e del Regolamento approvato con R.D. 350/1895 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alle norme del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 1063/1962 e successive modificazioni ed integrazioni che, sebbene non allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed alle leggi n. 741/81 e n. 646/82 e successive modificazioni, nonchè, in quanto applicabili, alle previsioni dettate dalla vigente normativa in tema di opere pubbliche.

*Handwritten signature and initials.*

**ART. 15 - OBBLIGHI PARTICOLARI**

Ogni eventuale modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del Consorzio non potrà avvenire senza la preventiva autorizzazione da parte del Concedente, a pena di decadenza della concessione. Si intende, in ogni caso, consentita l'esclusione delle Imprese consorziate dichiarate fallite o di quelle per le quali sia stata adottata motivata procedura di esclusione e delle Imprese per le

quali sia in corso procedura di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; gli altri casi di esclusione dal Consorzio dovranno essere sottoposti a preventivo parere del Concedente.

La responsabilità per ogni obbligo assunto con la presente Convenzione è solidale per tutti i soggetti facenti parte del Consorzio.

**ART. 16 - AFFIDAMENTO DEL 1° LOTTO FUNZIONALE**

Il Concedente affida al Concessionario l'esecuzione degli "interventi" compresi nel 1° lotto funzionale del Piano Generale degli Interventi ed individuati in dettaglio nel Piano Operativo all. sub "C2".

Il Concessionario si impegna fin d'ora a realizzare gli "interventi" del 1° lotto funzionale entro il termine di 3 (tre) anni decorrenti dall'intervenuta registrazione alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti del decreto di approvazione della presente Convenzione.

Gli "interventi" del 1° lotto funzionale, che il Concessionario eseguirà nel limite di spesa di lire 5 miliardi, sono i seguenti: "Progettazione esecutiva e realizzazione della 1° fase delle opere di difesa del litorale di Cavallino".

Alla presente Convenzione è allegato sub "D" un

Elenco Prezzi generale le cui singole voci sono state definite con riferimento ai prezzi approvati nell'ambito delle Convenzioni già in essere e aggiornati in forma analitica.

Si conviene che tutte le indagini di carattere sperimentale da effettuare in laboratorio e tutti i modelli siano eseguiti, di norma, presso il Centro Sperimentale del Magistrato alle Acque, con sede in Voltabarozzo (PD).

**ART. 17 - DISCIPLINA ED APPROVAZIONE DEL**

**PROGETTO DEL 1° LOTTO FUNZIONALE**

Il Concessionario, sulla base delle prescrizioni contenute nel Piano Operativo all. sub "C2", presenterà all'approvazione del Concedente, successivamente alla registrazione da parte della Corte dei Conti, del Decreto di approvazione della presente Convenzione, il progetto esecutivo degli interventi entro 100 (cento) giorni dalla predetta registrazione.

Il progetto esecutivo di cui al precedente comma dovrà essere redatto in piena conformità alle disposizioni del D.M. LL.PP. 29.5.1895 in quanto applicabili e dovrà essere corredato dal programma dei lavori previsto dall'art. 1 della L. 10.12.1981 n. 741.

La relativa stima dei lavori sarà determinata alla stregua del computo metrico estimativo e dei prezzi definiti come previsto dall'art. 16 del presente atto.

Il progetto esecutivo sarà valutato dal Magistrato alle Acque, il quale potrà richiedere le variazioni che si renderanno opportune e dovrà accertare la congruità di eventuali nuovi prezzi.

Il Concessionario non potrà dar corso alle attività di esecuzione delle opere se non dopo l'ottenimento dell'approvazione dei relativi progetti esecutivi, salvo che il Concedente, per speciali necessità, abbia autorizzato l'immediato inizio delle attività sulla base del parere favorevole da parte dell'Organo Consultivo sul progetto esecutivo e prima della formale approvazione.

Il progetto elaborato dal Concessionario, in virtù della presente Convenzione, una volta approvato, resta esclusiva proprietà del Concedente senza che il Concessionario possa vantare diritti o pretese.

#### **ART. 18 - IMPORTO DELLA SPESA**

La spesa complessiva presunta per l'esecuzione degli "interventi" di cui al presente atto, così come individuati nel Piano Operativo all. sub "C2", e facenti parte del 1° lotto funzionale del Piano



Generale degli Interventi all. sub "C1", ivi compreso ogni altro corrispettivo e rimborso, ammonta a lire 5.000.000.000.= (cinquemiliardi).

**ART. 19 - DURATA**

La presente convenzione avrà validità per anni 3 (tre) salvo eventuali proroghe per periodi che verranno definiti in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione degli "interventi" manifestantesi nel corso del rapporto.

La durata dei successivi atti verrà di volta in volta stabilita dalle parti con riguardo agli "interventi" che verranno affidati.

**ART. 20 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ed i successivi atti aggiuntivi saranno immediatamente impegnativi per il Consorzio Concessionario mentre lo saranno per l'Amministrazione Concedente solo dopo la prescritta approvazione divenuta efficace nelle forme di legge.

**ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Per quanto attiene la realizzazione degli "interventi" di cui al Piano Operativo all. sub "C2" l'Amministrazione appaltante accetta, in base al base al combinato disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e

per la Contabilità Generale dello Stato e dell'articolo unico del D.P.R. 29.07.1948 n. 1309, in luogo del versamento della cauzione definitiva in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa, la cauzione costituita da polizza fidejussoria.

La fidejussione di che trattasi risulta dall'atto autonomo che si allega al presente contratto sotto la lettera "E".

La Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Venezia, e per essa i suoi legali rappresentanti i signori Gastone Nordio e Giancarlo Soiazzo, costituisce fidejussione nell'interesse del Consorzio Venezia Nuova ed a favore del Concedente fino alla concorrenza della somma di lire 250.000.000 (duecentocinquantamiloni) corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva.

La Banca, sempre a mezzo dei nominati suoi legali rappresentanti, dichiara di voler prestare, siccome con questo atto presta e costituisce, tale fidejussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile volendo ed intendendo restare obbligata, in modo solido con il Consorzio debitore, fino all'approvazione del collaudo dei lavori

oggetto del presente contratto.

Il Consorzio concessionario, rappresentato come sopra, accetta la fidejussione e si assume gli obblighi previsti dal vigente Codice Civile nonchè tutte le spese afferenti alla fidejussione stessa.

**ART. 22 - ALLEGATI**

Per gli effetti del presente atto il Concessionario elegge contrattualmente il proprio domicilio presso l'Associazione Industriali di Venezia.

Al presente atto sono allegati i seguenti documenti:

- A) Estratto autentico della delibera del 24.7.1986 del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova;
- B) Estratto autentico dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del Consorzio Venezia Nuova;
- C1) Piano Generale degli Interventi;
- C2) Piano Operativo;
- D) Elenco Prezzi;
- E) Polizza fidejussoria.

**ART. 23 - COLLAUDI**

I collaudi relativi ai lavori di cui al precedente art. 16 compresi nel 1° lotto funzionale ed oggetto del Piano Operativo all. sub "C2", nonchè quelli

compresi nel Piano Generale all. sub "C1", saranno effettuati per singoli "interventi", anche in corso d'opera, da una Commissione composta da cinque membri o, al massimo, sette membri.

Con riguardo ad ogni specifico atto il Presidente del Magistrato alle Acque procederà alla nomina della Commissione collaudatrice secondo quanto previsto al precedente primo comma.

Tutti gli oneri relativi al collaudo, ivi compresi i compensi da corrispondere ai collaudatori, saranno a carico del Concessionario.

All'occorrenza la Commissione potrà essere integrata con esperti di particolare competenza, senza alcun onere aggiuntivo per il Concessionario.

In tal caso il compenso degli esperti, determinato in misura percentuale, sarà liquidato previa ridistribuzione proporzionale dei compensi spettanti ai membri della Commissione di Collaudo.

I collaudi dei singoli "interventi" compresi nei diversi atti saranno effettuati entro 12 mesi dal completamento di ogni singolo "intervento".

I collaudi degli "interventi" di dragaggio dovranno intervenire, peraltro, entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Le Commissioni provvederanno, altresì,



successivamente al completamento di tutti gli "interventi" compresi in ogni singolo atto, ad acclararne la buona esecuzione complessiva.

#### **ART. 24 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie tra il Concedente ed il Concessionario, così durante l'esecuzione come al termine del rapporto costituito, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire attraverso amichevoli composizioni, saranno deferite al giudizio di un Collegio composto da cinque arbitri nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 e seguenti del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.P.R. 1063/1962 e successive modificazioni.

#### **ART. 25 - ONERI FISCALI E DI REGISTRAZIONE**

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti ecc., niuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Consorzio Venezia Nuova.

Si dichiara espressamente che il presente atto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni e che l'atto stesso, mentre obbliga fin d'ora il Consorzio Concessionario sarà, invece, obbligatorio per il Magistrato alle Acque solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma

di legge.

**ART. 4**

Tutti gli oneri relativi al presente atto, registro, copia niuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del Concessionario Consorzio Venezia Nuova.

Io, rag. Gabriele Regini, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato a ricevere i contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intelleggibile voce alle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, da me diretta su *quindici* fogli per *quaranta due* facciate viene da me letto ai convenuti che lo approvano e lo confermano e con me lo sottoscrivono qui infine ed a margine degli altri fogli a norma di legge.

*Luigi Fanti, Leg. imp., 28, 11, 1962*

